SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A8468

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 dicembre 1997, n. 437.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 362.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Conservazione di somme in bilancio*). — 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresì utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico-logistiche per le esigenze delle Forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4273):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) il 28 ottobre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 novembre 1997.

Esaminato dalla III commissione il 19 e 20 novembre 1997.

Esaminato in aula il 24 novembre 1997 e approvato il 4 dicembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2921):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 dicembre 1997.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 dicembre 1997.

Esaminato in aula il 16 dicembre 1997 ed approvato il 17 dicembre 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37.

97G0477

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438.

Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle somme stanziate per la lotta alla droga, stabiliscano il differimento del termine di utilizzo dei finanziamenti dei progetti per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed il mantenimento in bilancio delle somme, non impegnate ed esistenti al 31 dicembre 1997, del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: «e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.».

Art. 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1997 sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0480

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997.

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;

Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *e)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato *A* che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Valori limite

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella *B* i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro della sanità*
BETTONI BRANDANI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO *A*

Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5:1996;

3. l' isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$), definito da:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_o$$

dove:

$D_{2m} = L_{1,2m} - L_2$ è la differenza di livello;
$L_{1,2m}$ è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;
L_2 è il livello di pressione sonora medio nell' ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell' ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_2 = 10 \log \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

Le misure dei livelli L_i devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell' ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;
T è il tempo di riverberazione nell' ambiente ricevente, in sec;
T_0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'_n) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996;

5. L_{ASmax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;

6. L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R'_w)

da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, para. 5.1.

b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;

c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L'_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, para.5.2.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all' edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

97A10190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 dicembre 1997.

Eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia. (Ordinanza n. 2726).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il dereto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 in data 4 luglio 1997, con la quale sono stati adottati interventi conseguenti ad eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatesi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

Ai soggetti destinatari di ordinanze sindacali di sgombero a seguito degli eventi alluvionali e dei conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese e che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A10191

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Puglia e la Basilicata n. 11030/97 dell'11 novembre 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Taranto;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla necessità di effettuare una ricognizione dei locali nella giornata del 3 novembre 1997, a seguito dell'intrusione di ignoti nell'ufficio avvenuta nei giorni festivi del 1° e del 2 novembre 1997, dalla quale è emerso che sono stati danneggiati titoli di varie annualità;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: il giorno 3 novembre 1997, regione Puglia, conservatoria dei registri immobiliari di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A10196

DECRETO 16 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, utimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 448/97 del 24 novembre 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catania ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania in data 29 ottobre 1997 per mancata fornitura di energia elettrica e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Catania in data 29 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A10197

DECRETO 17 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da ese-

guirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, utimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 1892/97 del 2 dicembre 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia in data 27 ottobre 1997 (dalle ore 8 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Venezia in data 27 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A10198

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza;

Vista la delibera del 25 settembre 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 6 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dello statuto, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione dell'art. 12-*bis* e degli articoli 1 e 2 - norme transitorie - dello Statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione dell'art. 12-*bis* e degli articoli 1 e 2 - norme transitorie, dello statuto medesimo, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

La Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità da *realizzarsi nei territori della Calabria e della Basilicata; potrà, comunque, raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali, sia di natura pubblica che privata.*

(Omissis).

Comma 4.

La Fondazione *può compiere* ogni e qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, immobiliare e mobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto e ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Comma 5.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria ed il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie.

(Omissis).

Comma 8.

L'ammontare complessivo dei debiti contratti dalla Fondazione... *(omissis).*

Comma 9.

La Fondazione può realizzare gli scopi statutari... *(omissis).*

Art. 6.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto da *sedici* membri. Essi sono nominati, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni:

...*(omissis)*...;

uno dallo stesso consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Comma 4.

Ai componenti del consiglio *si applicano le norme in materia di onorabilità stabilite dalla legge e dalla regolamentazione interna, nonché le norme di cui* all'art. 18 del codice civile.

Comma 5.

Non possono ricoprire la carica di consigliere e se nominati decadono coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione *e delle società o enti dalla stessa controllati,* nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Comma 10.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e due vice presidenti nell'ambito dei propri componenti. *Il presidente e i vice presidenti sono scelti in modo che due di essi, di norma, siano* nati o residenti o domiciliati l'uno in Calabria e l'altro in Basilicata. Il presidente ed i due vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri. *Le dimissioni dalla carica di presidente o vice presidente non determinano la cessazione dalla carica di consigliere.*

Art. 8.

(Omissis).

Comma 6.

I verbali delle adunanze, redatti dal segretario generale, *ovvero* da chi lo sostituisce a norma del presente statuto, sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

(Omissis).

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio e non possono essere delegate, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e dei vice presidenti, *del consigliere di sua competenza e, in caso d'inerzia degli enti competenti, di consiglieri e sindaci, la nomina e la sostituzione dei componenti elettivi del comitato tecnico e scientifico, nonché l'attribuzione e la revoca delle funzioni di segretario generale e di vice segretario generale,* da effettuarsi *tutte* con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio;

...*(omissis)*...;

le assunzioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari *nei confronti del personale;*

...*(omissis)*...;

l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

...*(omissis)*...;

la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, al *segretario generale,* nonché ai componenti del comitato tecnico e scientifico *nominati dal consiglio di amministrazione;*

...*(omissis)*....

Art. 10.

(Omissis).

Comma 7.

Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli consiglieri, provvede a darne comunicazione all'ente cui spetta procedere alla nomina, *richiamando per quanto riguarda i requisiti di professionalità e di competenza gli articoli 2, comma primo, e 6, comma secondo dello statuto.*

Art. 11.

(Omissis).

Comma 4.

I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ad essi si *applicano le norme in materia di requisiti di onorabilità stabilite dalla legge e dalla regolamentazione interna.*

(Omissis).

Art. 12.

(Omissis).

Comma 3.

Il comitato tecnico e scientifico è composto *dal presidente, dal segretario generale e da membri nominati dal consiglio di amministrazione fino ad un massimo di sette. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione e quelli del collegio sindacale non possono far parte del comitato tecnico e scientifico.*

Comma 4.

I componenti *nominati dal consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i componenti il consiglio di amministrazione ed una indiscussa competenza in materie attinenti ai settori d'intervento* maturata attraverso un'esperienza di almeno un quinquennio nell'esercizio di attività professionali, *di ricerca* o di insegnamento.

Comma 5.

Ciascuno di essi dura in carica il tempo stabilito dal consiglio di amministrazione e può essere anticipatamente sostituito per esigenze funzionali.

Comma 6.

Il presidente convoca e presiede il comitato tecnico e scientifico e può designare chi lo sostituisce in questa funzione. Il segretario generale o chi lo sostituisce a termini di statuto redige i verbali delle sedute e li firma unitamente a chi le ha presiedute.

Comma 7.

Per la validità delle sedute *è richiesta la presenza della* maggioranza dei componenti.

Comma 8.

Ai componenti *nominati dal consiglio di amministrazione* del comitato tecnico e scientifico compete una medaglia di presenza oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio. La misura della medaglia di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 14.

Comma 1.

Le funzioni di segretario generale sono determinate dal consiglio di amministrazione. Esse possono essere attribuite ad un consigliere e sono incompatibili con quelle di presidente e di vice presidente.

Comma 2.

Il segretario generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione.

Comma 3.

Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Predispone il progetto dei bilanci preventivi e consuntivi, istruisce gli atti e fornisce assistenza per l'attività del consiglio, ne esegue le deliberazioni e firma la corrispondenza ordinaria. Compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

Comma 4.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale... *(omissis).*

Comma 5.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale... *(omissis).*

Comma 6.

Il personale dipendente della Fondazione è regolato secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. I compiti del personale, compresi quelli del vice segretario generale, possono essere affidati anche a dipendenti distaccati da società o enti partecipati dalla Fondazione, ovvero a dipendenti di chi assume l'appalto del servizio di supporto amministrativo della Fondazione stessa.

Art. 15.

(Omissis).

Comma 2.

Entro il mese di novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione *approva* il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

(Omissis).

Comma 4.

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale *sul progetto di bilancio predisposto dal* segretario generale, il consiglio di amministrazione *approva* il bilancio dell'esercizio chiuso il trenta aprile.

(Omissis).

97A10200

DECRETO 18 dicembre 1997.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 4 dicembre 1997 che hanno disposto per il 15 dicembre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno (prima tranche), centottantadue (seconda tranche) e trecentosessantacinque (prima tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 dicembre 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,64 per la prima tranche dei B.O.T. a novantuno giorni, a L. 97,60 per la seconda tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,98 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 47.689.726.000 per la prima tranche dei buoni a novantuno giorni con scadenza 16 marzo 1998, a L. 72.121.991.000 per la seconda tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 maggio 1998 e a L. 175.642.549.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L.98,29 per la prima tranche dei B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,97 per la seconda tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,66 per la prima tranche dei B.O.T. a trencentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A10204

DECRETO 18 dicembre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1997 è pari a 52.663 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi, graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A10205

DECRETO 18 dicembre 1997.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1997 è pari a 52.663 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con durata residua di trecentocinquanta giorni e con scadenza il 15 dicembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A10206

DECRETO 18 dicembre 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni (prima tranche), centottantadue giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1997, n. 372, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 66.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1997 è pari a 52.663 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con durata residua di settantasei giorni e con scadenza il 16 marzo 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A10207

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 24 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Acquario» a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio Federico Andreani in data 28 ottobre 1992, repertorio n. 5506, registro società n. 5024, tribunale di Oristano, BUSC n. 1061/262803;

2) società cooperativa «Nuove occupazioni» a r.l., con sede in Arborea (Oristano), costituita per rogito notaio Federico Andreani in data 7 giugno 1991, repertorio n. 59, registro società 4631, tribunale di Oristano, BUSC n. 1016/255415;

3) società cooperativa «S'Accorru» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Michele Davino in data 25 giugno 1987, repertorio n. 125863, registro società n. 3627, tribunale di Oristano, BUSC n. 889/229153.

Oristano, 3 dicembre 1997

Il direttore reggente: MASSIDDA

97A10111

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 novembre 1997.

Recepimento della direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 30 novembre 1975 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 75/443/CEE recante norme relativa alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 23 aprile 1976;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CE n. L 177/15 del 5 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli a motore definite nell'allegato II al decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.

Art. 2.

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto non sarà più possibile:

negare il rilascio dell'omologazione CE o della omologazione nazionale di un tipo di veicolo;

rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo,

per motivi concernenti la retromarcia e il tachimetro se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 30 novembre 1975 come modificate dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998 non sarà più possibile accordare il rilascio della omologazione CE o della omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto nel quale sono riportate le modifiche e le integrazioni al decreto 30 novembre 1975, costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 novembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

— L'elenco degli allegati figurante all'articolo 6 del D.M. 30 novembre 1975 è sostituito dal seguente:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Retromarcia

ALLEGATO II: Tachimetro

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione»

— Modifiche all'allegato II:

— Il punto 3 viene sostituito dal punto 3 che segue:

«3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il tachimetro deve essere presentata dal costruttore.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.»

— I punti 4.2.1 e 4.2.2 vengono modificati come segue:

«4.2.1. Le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante secondo le modalità seguenti:

4.2.1.1. quando il valore più elevato riportato sul quadrante non è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 km/h;

4.2.1.2. quando il valore più elevato riportato sul quadrante è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 30 km/h.

4.2.2. Nel caso di tachimetri destinati alla vendita negli Stati membri nei quali sono adottate unità di misura del sistema imperiale e nei quali sono in vigore disposizioni transitorie conformemente all'articolo 5, il quadrante del tachimetro è graduato anche in mph (miglia all'ora) e le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 mph. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 20 mph.

4.2.3. Non è necessario che gli intervalli dei valori della velocità siano uniformi.»

— Vengono aggiunti tre nuovi punti (da 5 a 7) che recitano:

«5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

— Vengono aggiunte le seguenti appendici 1 e 2:

Appendice 1

Scheda informativa n. .... (*)

(in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio)
relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il tachimetro (indicatore di velocità) (*)

(Direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/39 /CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i competenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione/i commerciali/i generale/i: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (c): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8. *Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:* ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.6. Massa del veicolo carrozzato e del dispositivo di attacco nel caso di veicoli trainanti (di categorie diverse dalla categoria M_1) in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile, 100 % degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta e conducente) e, per gli autobus, massa di un membro del personale (75 kg) se il veicolo è dotato dell'apposito sedile (o) (massima e minima per ogni variante): ....

2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico granvante sul punto di aggancio (massima e minima): ....

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

4. TRASMISSIONE (v)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): ....

4.5. Scatola del cambio: ....

4.5.3. Sistema di comando: ....

4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio	Rapporto/i del differenziale (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione totale
Massimo per cambio continuo (*)			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo (*)			
Retromarcia			

(*) Continuously Variable Transmission (Trasmissione variabile continua).

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w): ....

4.8. Tachimetro (se si tratta di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione)

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: ....

4.8.2. Costante dello strumento: ....

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE): ....

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE) o dati equivalenti: ....

4.8.5. Diagramma della scala del tachimetro o di altre forme di visualizzazione: ....

6. SOSPENSIONE

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.2. Valori massimi superiori e inferiori dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: ....

6.6.2.2. Asse 2: ....

6.6.2.3. Asse 3: ....

6.6.2.4. Asse 4: ....

6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: .... kPa

Data, pratica

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione (¹)

— l'estensione dell'omologazione (¹)

— il rifiuto dell'omologazione (¹)

— la revoca dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/39/CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (¹) (²): ....

....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (¹) (³): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si puo richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).

(3) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ....

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/39/CE

1. ALTRE INFORMAZIONI:

1.1. Tachimetro:

1.1.1. Mezzi di identificazione, se disponibili, e loro posizione: ....

5. OSSERVAZIONI

(ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

97A10221

97A10221

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 18 settembre 1997.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 6, attuato con la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, così come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 16 luglio 1997;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1997, n. 513, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1997, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 140;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988), 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dal CTS nella predetta riunione del 16 luglio 1997;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) A.T.E. APPLICAZIONI E TECNOLOGIE ELETTRONICHE S.P.A. - Vicenza (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: economizzatore di energia per sistemi di illuminazione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.634.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062282/46. Credito agevolato: L. 1.143.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

2) A.R.A. S.R.L. - Biella (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: introduzione diffusa di un materiale alternativo basato sul NTV.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 26 agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 2.046.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062251/46. Credito agevolato: L. 1.432.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

3) BRESCIALAT S.P.A. - Mariana Mantovana (Mantova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: miglioramento delle fasi di caseificazione e stagionatura del formaggio grana.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.427.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062087/46. Credito agevolato: L. 998.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

4) C.G.M. COSTRUZIONI GENERALI METALPLASTICHE S.P.A. - Correggio (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: dispositivi porta-ago alta sicurezza intrinseca.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 22 febbraio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 198.000.000;

eleg. L. 3.480.000.000;

totale L. 3.678.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061006/46. Credito agevolato: L. 2.390.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% per la quota non eleggibile, ed al 65% per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

5) CADELMONTE S.R.L. - Roverè Veronese (Verona) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: valorizzazione del siero di latte.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.710.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062478/46. Credito agevolato: L. 1.197.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

6) CAZZARO S.P.A. - Piombino Dese (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studio e sviluppo di un sistema articolato di sedute e moduli di arredamento definiti: pamy e direzionale.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 25 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 1.810.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062106/46. Credito agevolato: L. 1.267.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

7) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - Parma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi antiepilettici derivati dall'acido valproico dotati di potenziali minori effetti epatotossici.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 28 ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 6.513.000.000;

eleg. L. 1.760.000.000;

totale L. 8.273.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062424/46. Credito agevolato: L. 2.363.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%,per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. Contributo nella spesa: L. 2.363.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superioreal 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

8) COEMAR S.P.A. - Castelgoffredo (Mantova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca di nuove soluzione tecniche per proiettori e sistemi per effetti luce.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.530.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062047/46. Credito agevolato: L. 1.071.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

9) COLOMBO & CREMONA S.R.L. - Villasanta (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: linea di produzione di sfogliati in legno.

Durata e data di inizio: 2 anni dall'8 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.400.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062308/46. Credito agevolato: L. 980.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

10) COLOROBBIA ITALIA S.P.A. - Sovigliana-Vinci (Firenze) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: messa a punto di prodotti per la ceramica civile e industriale con caratteristiche innovative.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 7.142.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061821/46. Credito agevolato: L. 4.285.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

11) CONSORZIO COGEFO - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progetto per la formazione di n. 46 specialisti nelle tematiche della tecnologia dell'informazione (IX Master - Edizione 1996-1997).

Durata e data di inizio: 1 anno e 4 mesi dal 16 settembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 2.698.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062387/67. Contributo nella spesa: L. 1.888.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

12) COSEMA INTERNATIONAL S.R.L. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi innovativi di trattamento e depurazione dei lubrorefrigeranti.

Durata e data di inizio: 3 anni e 9 mesi dal 15 aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 67.000.000;

eleg. L. 2.654.000,000;

totale L. 2.721.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061307/46. Credito agevolato: L. 1.765.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

13) DEA TECH COATING S.R.L. - Ascoli Piceno (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sintesi di smalti e vernici per filo a partire da polietilentereftalato di riciclo.

Durata e data di inizio: 4 anni e 4 mesi dal 1° settembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 22.000.000;

eleg. L. 3.523.000.000;

totale L. 3.545.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062122/46. Credito agevolato: L. 2.302.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

14) ECOMACCHINE S.P.A. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove tecniche di filtrazione di acque reflue.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 972.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062142/46. Credito agevolato: L. 680.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

15) EL.MA. S.R.L. - Riva del Garda (Trento) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: automazione per la produzione di cubetti di porfido.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 850.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062046/46. Credito agevolato: L. 595.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

16) ELF ATOCHEM S.R.L. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: innovazioni del processo di sintesi del metilmetacrilato.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 10 maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 11.390.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061756/346 e n. 061755/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 6.834.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

17) ERNESTO STOPPANI S.P.A. - Sarnico (Bergamo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca e studio di nuovi prodotti vernicianti idrosolubili.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.085.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061775/46. Credito agevolato: L. 759.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

18) ESAT S.R.L. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: apparecchio per prove di compressione e trazione in modo automatico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062322/46. Credito agevolato: L. 1.050.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

19) ET. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo apparato per integrazione funzionale di tecnologie telefoniche ed informatiche per una efficiente gestione del traffico inbound/outbound.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 22 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.483.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062097/46. Credito agevolato: L. 1.738.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

20) FBP S.R.L. - Montorso (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianto di nuova concezione per l'asciugatura in continuo delle pelli dopo la tintura in botte.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.380.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062101/46. Credito agevolato: L. 966.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

21) IMAN PACK S.R.L. - Schio (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina per il confezionamento, totalmente automatico, di posateria in metallo, destinata all'impiego in mense, comunità, grandi centri di ristoro.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 17 marzo 1997.

Costo dichiarato: L. 1.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063254/46. Credito agevolato: L. 1.050.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

22) INTERNATIONAL ELECTRONICS SGM S.R.L. Rodano (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di misura di livello ad ultrasuoni.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 23 gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 514.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063115/46. Credito agevolato: L. 359.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

23) IVECO FIAT S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema di post-trattamento dei gas di scarico dei motori diesel per l'ottenimento del migliore trade-off di emissioni di ossidi d'azoto e di consumo di combustibile.

Durata e data di inizio: 4 anni e 4 mesi dal 1° maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 137.000.000;
eleg. L. 4.253.000.000;
totale L. 4.390.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061222/46. Credito agevolato: L. 3.066.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

24) MANIFATTURA CINCLA S.R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova generazione di pinze per telai, realizzate in poltruso di carbonio mediante processo automatizzato.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.527.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062042/46. Credito agevolato: L. 1.068.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

25) NOVABELL S.P.A. - Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: realizzazione di piastrelle ceramiche ingelive mediante un processo di macinazione a secco.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 24 giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 2.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062109/46. Credito agevolato: L. 1.750.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

26) OCAP S.P.A. - Valperga (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione, sperimentazione e realizzazione di giunti sferici a snodo di sospensione e direzione, in grado di incrementare la durata e di migliorare le caratteristiche di sicurezza.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 15 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.550.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062632/46. Credito agevolato: L. 1.085.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

27) OFFICINE LOVATO S.P.A. - Vicenza (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studio e sperimentazione di un nuovo sistema di alimentazione di motori per autotrazione con iniezione di gpl in fase liquida.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 21 aprile 1997.

Costo dichiarato: L. 1.502.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063388/46. Credito agevolato: L. 1.051.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

28) OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO S.P.A. - Ponzano Veneto (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove macchine di frantumazione mobili, caratterizzate da elevata flessibilità nell'ottenimento del calibro del frantumato richiesto e da un significativo incremento della vita del sistema operativo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 12 agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 1.390.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062265/46. Credito agevolato: L. 973.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

29) PIRELLI CAVI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: tecnologie per la produzione di fibre ottiche.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 21 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 22.002.000.000;
eleg. L. 44.000.000;
totale L. 22.046.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061911/346 e n. 061910/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 12.125.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento. Contributo nella spesa: L. 2.206.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

30) PRIMA INDUSTRIE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistema modulare automatico e flessibile di taglio laser per grandi componenti metallici ad alto spessore funzionante in modo non presidiato.

Durata e data di inizio: 3 anni e 9 mesi dal 17 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 6.125.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062274/46. Credito agevolato: L. 3.981.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

31) PROGESI S.P.A. - Roma (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Spirosys - Sistema telematico per malattie cardiorespiratorie.

Durata e data di inizio: 2 anni dall'11 febbraio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.727.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063203/46. Credito agevolato: L. 1.208.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

32) PROGRES VENETO S.P.A. - Padova (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Edp/Phone interfaccia tra sistemi telefonici ed elaboratori dati.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 31 ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.341.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062289/46. Credito agevolato: L. 3.738.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

33) RED SYSTEM S.R.L. - Tavagnacco (Udine) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema integrato di building automation per la gestione ed il controllo della sicurezza di edifici.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 950.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062666/46. Credito agevolato: L. 665.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

34) REMOSA S.P.A. - Cagliari (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: valvole a farfalla «High performance» e nuovo stuffing-box non flussato destinati all'impiego in impianti fluid catalytic cracking.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° giugno 1996.

Costo dichiarato: L. 2.479.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061799/46. Credito agevolato: L. 1.735.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

35) S.P.S. S.p.a. - Saletto (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove vetrature a trasmissione variabile reverse mode.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° luglio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.425.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062108/46. Credito agevolato: L. 1.697.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

36) Same Deutz Fahr Group S.p.a. - Treviglio (Bergamo) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: trasmissione per trattore con caratteristiche innovative.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 12 giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 13.021.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061883/346 e n. 061882/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 8.463.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

37) San Marco Imaging S.r.l. - Fiume Veneto (Pordenone) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuova famiglia di apparecchiature per il trattamento di materiale fotografico a basso consumo di sostanze chimiche.

Durata e data di inizio: 4 anni e 9 mesi dal 1° aprile 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 10.117.000.000;
eleg. L. 45.000.000;
totale L. 10.162.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061098/346 e n. 061097/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 6.099.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

38) Seko S.p.a. - Curtarolo (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca di una macchina multifunzionale innovativa per la manipolazione e lavorazione di composti di alta qualità ed omogeneità.

Durata e data di inizio: 5 anni e 7 mesi dal 1°. giugno 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.106.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061817/46. Credito agevolato: L. 3.318.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

39) SILEA S.R.L. - Ozzano Emilia (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema di recupero, mediante tecniche di condensazione dei vapori, applicabile a qualsivoglia pompa erogatrice di benzine per veicoli.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° ottobre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.588.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062229/46. Credito agevolato: L. 1.111.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

40) SIMI - SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA METALLI INIETTATI S.P.A. - Cormano (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema produttivo di manufatti in lega di magnesio.

Durata e data di inizio: 5 anni e 3 mesi dal 16 settembre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.348.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062145/46. Credito agevolato: L. 3.476.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

41) SISMA S.P.A. - Schio (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sistema di saldatura di catene d'oro con plasma o laser.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 3 febbraio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.500.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063117/46. Credito agevolato: L. 1.050.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

42) SOCIETÀ DELLE FUCINE S.R.L. - Terni (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi cicli di produzione di fucinati di grandi dimensioni.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 27 maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 4.804.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061752/46. Credito agevolato: L. 3.122.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

43) SORDI S.P.A. - Lodi (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: impianto per la caseificazione in continuo.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 27 febbraio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.825.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063246/46. Credito agevolato: L. 1.277.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

44) SPORTS RDP S.P.A. - Gordona (Sondrio) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca e realizzazione prototipale di un nuovo sistema produttivo con impiego di nuovi materiali per la produzione di sci e snowboard.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° febbraio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.700.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063113/46. Credito agevolato: L. 1.190.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

45) TALIA TECNO EQUIPE S.R.L. - Poggio a Caiano (Prato) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: spruzzatrice automatica di vernici per provini controllata da computer e sistema on-line per rilevamento difetti colore e controllo centro cimossa.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 308.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062250/46. Credito agevolato: L. 215.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

46) TECNOST MAEL S.P.A. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio di moduli e reti informatiche per la gestione del traffico e del trasporto pubblico.

Durata e data di inizio: 4 anni e 11 mesi dal 16 febbraio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 3.839.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060960/46. Credito agevolato: L. 2.495.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

47) UNIVERSAL FLAVORS S.R.L. - Sesto S. Giovanni (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: derivanti naturali di piante aromatiche mediterranee con attività antiossidante.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.095.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062323/46. Credito agevolato: L. 2.457.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

48) VETROTEX ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo velo in fibra di vetro.

Durata e data di inizio: 3 anni dal 2 maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 417.000.000;

eleg. L. 7.169.000.000;

totale L. 7.586.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061814/46. Credito agevolato: L. 4.909.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

49) ZHERMACK S.P.A. - Badia Polesine (Rovigo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi catalizzatori per gomme siliconiche per uso odontoiatrico - odontotecnico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° aprile 1997.

Costo dichiarato: L. 1. 310.000000.

Forme finanziamento: pratica n. 062699/46. Credito agevolato: L. 917.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Art. 2.

Gli interventi relativi ai seguenti progetti, preso atto degli errori materiali vertificatisi in occasione delle rispettive delibere sono così rettificati:

rispetto a quanto deliberato in data: 3 luglio 1997:

TENCARA S.P.A. - Venezia (classificata grande impresa); INTERMARINE S.P.A. - Sarzana (La Spezia).

Titolo del progetto: materiali e processi di lavorazione per la costruzione di uno scafo di nuova concezione.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° ottobre 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 82.000.000;

eleg. L. 6.923.000.000;

totale L. 7.005.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058032/46. Credito agevolato: L. 4.899.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Note: il suddetto intervento comporta una maggiore spesa, rispetto a quanto in precedenza deliberato, pari a lire mil. 190, che graverà sulle disponibilità del fondo speciale ricerca applicata ai sensi del successivo art. 5.

054310 OLIVETTI CANON INDUSTRIALE S.P.A. - Ivrea (Torino).

Formazione di n. 11 tecnici per il settore riprografico.

Rispetto a quanto deliberato in data: 27 dicembre 1996; rettifica data inizio ricerca dal 15 aprile 1994 al 15 aprile 1991.

Art. 3.

Non vengono ammessi agli interventi del fondo speciale ricerca applicata i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

059216 CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA MICROEL. NEL MEZZOGIORNO (CO.RI.M.ME) - Catania.

Formazione professionale di n. 14 ingegneri di sviluppo di memorie non volatili al alta densità utilizzanti tecnologie submicrometriche.

Data delibera: 5 marzo 1996.

Finanziamento decaduto a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: risulta impossibile identificare formandi per i quali si possa valutare positivamente il conseguimento degli obiettivi fissati dal progetto. Si ritiene pertanto che non sia possibile enucleare alcuna parte del progetto svolto che mantenga le caratteristiche necessarie per il finanziamento.

060812 KERO SUD S.R.L. - Gioia Tauro (Reggio Calabria).

M.G.O. motore a combustione di gpl in miscela arricchita di ossigeno.

Data domanda finanziamento: 20 ottobre 1995.

Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: il progetto «presenta degli obiettivi, sia intermedi sia finali, non condivisibili per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici», inoltre appaiono non adeguate le specifiche competenze dell'azienda in campo motoristico, essendo la richiedente attualmente impegnata nel campo della miscelazione e della commercializzazione di prodotti petroliferi, né le collaborazioni esterne previste.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 e all'art. 2 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in L. 82.591.000.000 e graverà sulle disponibilità del fondo speciale ricerca applicata per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

Registrata alla Corte dei conti, il 17 novembre 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 189

97A10149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 1997.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni della società «Assicurazioni internazionali S.p.a.», in breve «Assint S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 741).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società «Assicurazioni internazionali S.p.a.» in breve «Assint S.p.a.», di e successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le istanze di rinunzia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili e credito presentate in data 15 ottobre 1997 e 2 dicembre 1997 dalla società «Assicurazioni internazionali S.p.a.» in breve «Assint S.p.a.»;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la società «Assicurazioni internazionali S.p.a.» in breve «Assint S.p.a.», con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili e credito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A10208

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1997), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 1997, n. 437 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la rubrica dell'art. 3-*bis* stampata con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione stabilisce che: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 1.

Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.

2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 2.

Regime degli interventi a carattere umanitario

1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.L. 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 (Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania):

«Art. 5 *(Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione)*. — 1. Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonché per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina l'attività delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalità umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonché degli enti locali.

2. Per il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalità indicate al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce detta disponibilità tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli enti sanitari, pubblici e privati, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi predeterminati, proprio personale per lo svolgimento in Albania di compiti di assistenza sanitaria, ferma restando la posizione previdenziale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per il finanziamento di interventi di emergenza nel settore scolastico e universitario, anche finalizzati a consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997. La disponibilità è ripartita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del D.L. 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128 (Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania), come modificato dal D.L. 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 (per l'argomento v. nelle note al presente articolo):

«Art. 4. — 1. *Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'art. 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale*

dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. *Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.*

3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per esserre riassegnati, con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.

4. Ai fini delle attività di volontariato si applica l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le disposizioni ivi richiamate.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalità nello stesso indicate».

Art. 3.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori ex Jugoslavia

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, è autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscrivere al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari al lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 (Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero):

«Art. 1 *(Interventi straordinari).* — 1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso.

2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare la necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

4. Per le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.

5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare».

Art. 3-*bis*.

Conservazione di somme in bilancio

1. *Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresì utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico-logistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, v. nelle note all'art. 2. Si riporta, inoltre, il testo dell'art. 6 del succitato D.L. n. 108/1997 (per l'argomento v. nelle note all'art. 2):

«Art. 6 *(Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128).* — 1. Le spese relative agli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. *(Omissis)*».

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A10209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 dicembre 1997

Dollaro USA	1740,05
ECU	1939,81
Marco tedesco	981,14
Franco francese	293,00
Lira sterlina	2902,06
Fiorino olandese	870,59
Franco belga	47,249
Peseta spagnola	11,590
Corona danese	257,46
Lira irlandese	2528,64
Dracma greca	6,231
Escudo portoghese	9,592
Dollaro canadese	1219,38
Yen giapponese	13,535
Franco svizzero	1212,58
Scellino austriaco	139,46
Corona norvegese	239,38
Corona svedese	224,10
Marco finlandese	324,50
Dollaro australiano	1135,03

97A10285

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese, industriali, commerciali e artigiane».

Questa Amministrazione, nel disporre nel 1998 i contributi finanziari alle spese che sostengono i consorzi per il commercio estero, deve esercitare la responsabilità relativa al conseguimento dei risultati nella gestione, finanziaria, tecnica e amministrativa che la vigente legislazione attribuisce ai titolari degli uffici pubblici.

A questo scopo e per facilitare l'istruttoria amministrativa, ai consorzi interessati a presentare la domanda di contributo nel 1998 si comunica la necessità di redigere nei modi sottoindicati i documenti illustranti l'attività promozionale verso l'estero, che finora annualmente sono stati presentati a corredo delle domande:

1) la relazione sull'esercizio del programma 1997 si compone di una parte descrittiva generale e di schede informative concernenti le singole azioni promozionali; in ciascuna scheda si illustra in modo analitico:

la scelta del mercato estero (motivi, scopi);

l'azione svolta (risorse impiegate, spesa sostenuta, fasi, modi, tempi, luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.);

i risultati conseguiti con l'azione;

i vantaggi per i consorziati;

il contenuto e la dimensione dell'attività destinata a ciascun settore merceologico;

2) il programma delle azioni da svolgere nel 1998 si articola in progetti, ciascuno dei quali viene descritto in una scheda in modo da illustrare analiticamente:

la scelta del mercato estero (motivi, scopi);

l'obiettivo del progetto, predeterminando i relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare la qualità dell'azione e, in particolare, i risultati raggiunti;

le azioni di ciascun progetto (risorse da impiegare, fasi, modi, tempi, e luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.);

la spesa da sostenere ed il rapporto costi-benefici;

i vantaggi per i consorziati;

il contenuto e la dimensione dell'attività destinata a ciascun settore merceologico.

Si comunica quanto sopra perché i documenti menzionati sono connessi agli adempimenti in corso nella vita consortile; si fa riserva di comunicare i criteri e modalità da osservarsi per richiedere il contributo in parola.

97A10210

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 415/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde di Aprilia (Latina), codice fiscale 01339440594:

Specialità: EZOSINA:

30 compresse divisibili 2 mg, A.I.C. n. 027545021;

14 compresse 5 mg, A.I.C. n. 027545033,

è ora trasferita alla società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in via Cassanese, 224, Segrate (Milano), codice fiscale 09964320155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 418/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense, 87, Ferentino (Frosinone), codice fiscale 00408870582:

Specialità: FRUCTO FOSFAN:

IM 5 fiale 5 ml, A.I.C. n. 018098018;

flebo 1 flac. 50 ml 5 g + f solv, A.I.C. n. 018098020,

è ora trasferita alla società compagnia finanziaria e di partecipazioni Cofidipa S.r.l., con sede in via Giulia, 127, Roma, codice fiscale 07872380584.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 437/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in strada statale Appia, Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634:

Specialità: PENTALGINA:

IM IV 5 f 1 ml 30 mg, A.I.C. n. 022430019;

IM IV 10 f 1 ml, A.I.C. n. 022430021,

è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Produzione, controllo e confezionamento: Officina Recordati S.p.a., sita in Milano, via M. Civitali, 1.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 438/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in strada statale Appia, Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634:

Specialità: MEDIXIN:

12 compresse, A.I.C. n. 022537017;

20 compresse, A.I.C. n. 022537029;

24 compresse, A.I.C. n. 022537031;

flacone sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 022537043,

è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono ora effettuati, limitatamente alla forma farmaceutica sciroppo presso l'Officina Pharmarecord S.r.l., sita in Pomezia, via Laurentina km 24,730, limitatamente alla forma farmaceutica compresse presso l'Officina Recordati S.p.a., sita in Milano, via M. Civitali, 1.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 439/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in strada statale Appia, Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634:

Specialità: STELLAMICINA:

8 cps. 250 mg, A.I.C. n. 016131017;

16 cps. 250 mg, A.I.C. n. 016131029;

sosp. 60 ml 2,5%, A.I.C. n. 016131070,

è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono ora effettuati, limitatamente alla forma farmaceutica sospensione, presso l'Officina Pharmarecord S.r.l., sita in Pomezia, via Laurentina km 24,730 e, limitatamente alla forma farmaceutica capsule, presso l'Officina Recordati S.p.a., sita in Milano, via M. Civitali, 1.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 445/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151:

Specialità: CORLOPAM:

1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml, A.I.C. n. 028026019;

1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml, A.I.C. n. 028026021,

è ora trasferita alla società Ipsen S.p.a., con sede in via Figino, 16, Milano, codice fiscale 05619050585.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 447/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società in via Tre Cannelle, 12, Pomezia (Roma), codice fiscale 07261550151:

Specialità: SICEF:

1 flac. 1000 mg + 1 fiala 4 ml, A.I.C. n. 024127019,

è ora trasferita alla società Virginia farmaceutici S.r.l., con sede in piazza Amendola, 3, Milano, codice fiscale 10433130159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 450/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como), codice fiscale 01192270138:

Specialità: ELMEX:

«gel» tubo 25 g, A.I.C. n. 026487013;

«gel» tubo 215 g, A.I.C. n. 026487025,

è ora trasferita alla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede in viale Monza, 270, Milano, codice fiscale 04843650153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 451/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in strada statale Appia, Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634:

Specialità: FERRO B12 2000:

sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 013514017,

è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150.

Produzione, controllo e confezionamento: Officina Pharmarecord S.r.l., sita in Pomezia, via Laurentina km 24,730.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 489/97 del 18 novembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, codice fiscale 04886390584:

specialità: AGEROPLAS 400:

20 capsule 400 mg - A.I.C. n. 022819015;

specialità: CHIMOTETRA:

16 confetti - A.I.C. n. 020958029;

specialità: CHYMOSER:

24 confetti - A.I.C. n. 014612016;

specialità: FRONE:

3 flac. liof. 1.000.000 UI + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 025409069;

pomata 500.000 UI 5 g - A.I.C. n. 025409071;

gocce 3f 600.000 UI + 3 sir 1,2 ml - A.I.C. n. 025409083;

3 flac. liof. 3.000.000 UI + 3 fiale 2 ml - A.I.C. n. 025409095;

1 fl. liof. 3.000.000 UI + f. solv. - A.I.C. n. 025409107;

specialità: GEREF:

1 fiala liof. 50 mcg. + 1 f. solv. - A.I.C. n. 026976011;

specialità: LADIBEN:

forte 20 capsule 2,5 mg - A.I.C. n. 023698018;

medio 20 capsule 1,25 mg - A.I.C. n. 023698020;

mant. 20 capsule 0,625 mg - A.I.C. n. 023698032;

specialità: LUTEOLAS:

21 compresse 1 mg - A.I.C. n. 020984011;

specialità: LUTEONORM:

20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 021718010;

specialità: METRODIN:

1 f. liof. 75 UI + 1 f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 025017017;

specialità: METRODIN HP:

«75» im sc 1 fiala liof. 75 UI + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 029143017;

«150» im s.c.f. liof. 150 UI + solv. - A.I.C. n. 029143029;

specialità: MINILUTEOLAS:

1 x 21 cpr. - A.I.C. n. 023674017;

specialità: OVARAS:

28 compresse - A.I.C. n. 022651018;

specialità: PERGOGREEN:

«75» 1 fiala liof. FSH 75 UI + LH 35 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 028412017;

«150» 1 fiala liof. FSH 150 UI + LH 70 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 028412029;

specialità: PERGONAL:

«500» im 1 f. + 1 f. 1 ml - A.I.C. n. 020534018;

«1000» im 1 f. + 1 f. 1 ml - A.I.C. n. 020534020;

specialità: PROFASI HP:

im 2f + 2f 500 UI - A.I.C. n. 003247018;

im 2f + 2f 1.000 UI - A.I.C. n. 003247020;

im 2f + 2f 2.000 UI - A.I.C. n. 003247032;

im 1 fiala 5.000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 003247044;

im 2f + 2f 250 UI - A.I.C. n. 003247057;

specialità: RELISORM L:

iv 1 f. 25 mcg + 1 f. - A.I.C. n. 023194018;

iv 1 f. 100 mcg + 1 f. - A.I.C. n. 023194020;

specialità: RELISORM T:

1f 2 ml 200 mcg + 1f - A.I.C. n. 023329016;

1f 2 ml 500 mcg + 1f - A.I.C. n. 023329028;

specialità: SAIZEN:

1 flac. liof. 4 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 026863011;

3 flac. liof. 4 UI + 3 f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863023;

flac. liof. 10 UI + 10 UI + solv. 5 ml - A.I.C. n. 026863035;

flac. liof. 2 UI + 2 UI + f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 026863047;

specialità: SEROCRYPTIN:

30 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 025523034;

20 capsule 10 mg - A.I.C. n. 025523046;

specialità: SEROFENE:

30 compresse 50 mg - A.I.C. n. 026972012;

specialità: STILAMIN:

iv 1 fiala 250 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. n. 024724015;

iv 1 f. liof. 3 mg + 1 f. solv. - A.I.C. n. 024724027;

1 fiala 750 mcg + f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 024724039;

specialità: STINACOL:

elixir flacone 140 g - A.I.C. n. 021084013;

specialità: TUSMICINA:

20 capsule 250 mg - A.I.C. n. 021348014;

os gocce 20 ml - A.I.C. n. 021348053;

specialità: UKIDAN:

iv 1 fl. + 1 f. 5.000 UI - A.I.C. n. 023208010;

iv 1 fl. + 1 f. 25.000 UI - A.I.C. n. 023208022;

iv 1 fl. + 1 f. 50.000 UI - A.I.C. n. 023208034;

iv 1 fl. + 1 f. 100.000 UI - A.I.C. n. 023208046;

iv 1 fl. + 1 f. solv. 250.000 UI - A.I.C. n. 023208059;

iv 1 fl. + 1 f. solv. 500.000 UI - A.I.C. n. 023208061;

iv 1 fl. + 1 f. solv. 1.000.000 UI - A.I.C. n. 023208073,

sono ora trasferite alla società Serono Pharma S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, codice fiscale 03636901005.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 490/97 del 18 novembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede in via Ardeatina, 100, Pomezia (Roma), codice fiscale 00439220583, sono ora trasferite alla società Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385, Roma, codice fiscale 05269321005.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 492/97 del 18 novembre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ind. Farmac. Serono S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, codice fiscale 04886390584:

specialità: TAMARINE:

marmellata 170 g - A.I.C. n. 021528029;

24 compresse masticabili - A.I.C. n. 021528070;

36 compresse masticabili - A.I.C. n. 021528082;

«sorbitolo» sciroppo 140 g - A.I.C. n. 021528106;

bb saccarosio sciroppo g 140 - A.I.C. n. 021528120;

20 bustine g 2,5 - A.I.C. n. 021528132;

30 bustine g 2,5 - A.I.C. n. 021528144;

marmellata 260 g - A.I.C. n. 021528157,

è ora trasferita alla società Galibia S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, codice fiscale 01112060635, la quale modifica ragione sociale in Industria farmaceutica Serono S.p.a.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 835/97 del 5 novembre 1997

Specialità medicinale: AVITINA:

30 perle 50.000 UI - A.I.C. n. 001350014.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., strada Solaro, 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica. Si autorizza l'unica indicazione terapeutica «Stati carenziali di vitamina A».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 840/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: VERAX INTIMO:

«P» sol. ginecologica pronta 1 flacone 140 ml - A.I.C. n. 024164055;

«P» sol. ginecologica pronta 5 flaconi 140 ml - A.I.C. n. 024164067.

Società dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l., corso della Vittoria, 12/B - 28100 Novara.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura D.Lgs. 539/1992 (escluso OTC). Reiterazione. È autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (D.Lgs. n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 842/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: VISUBLEFARITE:

collirio 10 ml.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale VISUBLEFARITE collirio 10 ml contraddistinti dal n. A.I.C. 020085027 prodotti anteriormente al 2 maggio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 175/97 del 2 aprile 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensate al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 30 ottobre 1997».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 843/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: VISUCLOBEN:

sospensione oftalmica 10 ml 0,1%.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale VISUCLOBEN sospensione oftalmica 10 ml 0,1%, contraddistinti dal n. A.I.C. 026591026 prodotti anteriormente al 2 maggio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 176/97 del 2 aprile 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensate al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 844/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale: ANTIDRASI:

20 compresse 50 mg.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale ANTIDRASI 20 compresse 50 mg, contraddistinti dal n. A.I.C. 015413038 prodotti anteriormente al 2 maggio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 178/97 del 2 aprile

1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensate al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 847/97 del 18 novembre 1997

Specialità medicinale: ECHOVIST:

2 flac. contenenti 3 g di microgranuli di galattosio + 2 flac. di soluzione acquosa di galattosio da 8,5 ml + 2 dispositivi di prelievo - A.I.C. n. 027874015.

Titolare A.I.C: Schering A.G., Mullestrasse, 178 - Berlino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica, reiterazione.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche agli esami ecografici nel sistema venoso.

97A10193

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23743 del 18 novembre 1997 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,8 ore medie settimanali per 116 unità su un organico complessivo di 127 unità, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale n. 23744 del 18 novembre 1997 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,8 ore medie settimanali per 110 unità su un organico complessivo di 121 unità, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997.

Con decreto ministeriale n. 23745 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 18 agosto 1997 al 17 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.E., con sede in Bollengo (Torino) e unità di Bollengo (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23746 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestione servizi avanzati, con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, di cui 2 lavoratori part-time da 25 a 20 ore medie settimanali su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestione servizi avanzati, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23747 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2 unità, su un organico complessivo di 8 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23748 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 8 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23749 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23750 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1997 al 27 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Provera e Carrassi, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 30 a 22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 88 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Provera e Carrassi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23751 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartopiave, con sede in Susegana (Treviso) e unità di Gattinara (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartopiave, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23752 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartopiave, con sede in Susegana (Treviso) e unità di Gattinara (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartopiave, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23753 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, con sede in Pamparata (Cuneo) e unità di S. Michele Mondovì (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 97 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silva, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23754 del 18 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT Viaggi, con sede in Roma e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 8 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT Viaggi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale di previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23791 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto cooperativo vigilanza a r.l., con sede in Rotondella (Matera) e unità di Rotondella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,90 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto cooperativo vigilanza a r.l., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23792 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro commerciale «Battisti», con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 78 unità, su un organico complessivo di 100 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro commerciale «Battisti», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23793 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Elia, con sede in Torino e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 245 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 gennaio 1997, n. 21941.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Elia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23794 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Campania, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Castello di Cisterna (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 110 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Campania, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23795 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enna servizi, con sede in Enna e unità di Enna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 71 unità, su un organico complessivo di 83 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enna Servizi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23796 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 15 settembre 1996 al 14 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Istituto di vigilanza privata S. Stefano, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 42 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Istituto di vigilanza privata S. Stefano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23797 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eden viaggi, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eden viaggi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23798 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 16 giugno 1997 al 12 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Siena, località Isola d'Arbia e unità di Siena, località Isola d'Arbia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 9,20 ore massime settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 105 unità, su un organico complessivo di 125 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1. foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23799 del 21 novembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23442 del 24 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale di previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

97A10131

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. DIS/97012801 del 10 dicembre 1997).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere noto, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

I criteri di determinazione delle soglie sono stati individuati con la comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1996, ed in ordine alle quali, alla data del 20 settembre 1997, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare. Si provvederà con successive comunicazioni a rendere note le soglie con riferimento alle società in ordine alle quali il verbale dell'assemblea ordinaria di bilancio perverrà successivamente. Si precisa che, in relazione all'esame dei suddetti verbali assembleari, l'ammontare della partecipazione rilevante viene modificato solo nel caso in cui vari l'identità del soggetto titolare della stessa ovvero la sua percentuale vari in misura superiore all'1%.

Le società per le quali si propone la pubblicazione delle soglie rilevanti in seguito all'esame del verbale dell'assemblea di bilancio sono le seguenti:

1) Carraro S.p.a.
2) Fempar S.p.a.
3) Impregilo S.p.a.
4) Fin.Part. S.p.a.
5) La Fondiaria S.p.a.
6) Sai S.p.a.

Si rende inoltre necessario pubblicare le soglie relative alle società per le quali si sono verificati fatti oggettivamente rilevanti nell'azionariato delle stesse ovvero modifiche dei rispettivi patti parasociali. Le società per le quali si propone la pubblicazione delle soglie sono le seguenti:

1) Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a.
2) Dalmine S.p.a.
3) Frette S.p.a.
4) Italfondiario S.p.a.
5) La Rinascente S.p.a.
6) Olivetti S.p.a.
7) Snia BPD S.p.a.
8) Stefanel S.p.a.

Infine, a seguito di alcune verifiche effettuate, si è riscontrata la necessità di rettificare le soglie relative a Gemina S.pa. e H.P.I. S.p.a. pubblicate con comunicazione n. 97007075 del 13 agosto 1997. Differentemente da quanto erroneamente indicato, a causa di mero errore di calcolo delle partecipazioni sindacate da due azionisti facenti capo al medesimo gruppo, si rappresenta che le soglie relative alle suddette società sono pari in entrambi i casi al 45,34%, da inserirsi nell'elenco delle società per le quali si rende nota la partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*).

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a.	21,32% Rimorchiatori riuniti S.p.a. dir.	16,58% Compagnie generale des eaux all. *A*
Frette S.p.a.	29,90% Vittorio Mosca dir. e ind.	43,41% All. *D*
Impregilo S.p.a.	23,04% Giovanni Agnelli & C. Sapa ind.	23,04% Giovanni Agnelli & C. Sapa ind.
Olivetti S.p.a.	5,03% Carlo De Benedetti ind.	6,33% Carlo De Benedetti All. *A*
Stefanel S.p.a.	32,10% Elisa Lorenzon dir. e ind.	33,66% Elisa Lorenzon Allegato *A*

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Carraro S.p.a.	49,81% Mario Carraro dir. e ind.	49,81% Mario Carraro All. *B*
Dalmine S.p.a.	45,68% San Faustin NV ind.	44,52% San Faustin NV Allegato *B*
Fempar S.p.a.	46,17% Francesco Caporossi ind.	46,17% Francesco Caporossi ind.
Fin. Part. S.p.a.	36,30% Valcor SA dir.	36,30% Valcor SA All. *A*
La Fondiaria S.p.a.	31,37% Compart S.p.a. dir. e indir.	31,37% Compart S.p.a. dir. e indir.
La Rinascente S.p.a.	45,01% Eurofind SA dir.	41,01% Giovanni Agnelli & C. Sapa All. *B*
SAI S.p.a.	43,84% Premafin Finanziaria S.p.a. dir.	43,84% Premafin Finanziaria All. *B*
SNIA BPD S.p.a.	47,00% Giovanni Agnelli & C. Sapa ind.	48,13% Giovanni Agnelli & C. Sapa All. *B*

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE.

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Gemina S.p.a.	45,34% (1)	50,06% All. *D*
Holding di partecipazioni industriali S.p.a.	45,34% (1)	50,06% All. *D*

(1) Si tratta di una rettifica della soglia pubblicata in data 13 agosto 1997

SOCIETÀ CONTROLLATE DI DIRITTO

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Italfondiario S.p.a.	51,51% Centrobanca S.p.a. dir.	50,10% All. *D*

97A10202

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.